



Comune di Eboli

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

*art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36,
come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo appalti)*



Approvato con deliberazione di G.C.n. 200 del 7 agosto 2025



INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1. Premessa.....	4
Art. 2. Oggetto del Regolamento e Finalita'	4
Art. 3. Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	4
Art. 4. Destinatari	5
Art. 5. Gruppo di lavoro.....	6
Art. 6. Limite soggettivo dell'incentivo	7
Art. 7. Suddivisione in lotti	7
Art. 8. Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	7
Art. 9. Centrali di committenza / Appalti congiunti.....	7
Art. 10. Quota del 20 per cento.....	8
CAPO II INCENTIVO PER LAVORI.....	9
Art. 11. Graduatoria della misura incentivante e disciplina delle varianti.....	9
Art. 12. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	9
CAPO III INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....	10
Art. 13. Graduatoria della misura incentivante e Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	10
CAPO IV INCENTIVO PER CONCESSIONI, ACCORDI QUADRO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	11
Art. 14. Calcolo e Riconoscimento dell'incentivo	11
CAPO V PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE.....	12
Art. 15. Riconoscimento dell'incentivo	12
Art. 16. Funzioni articolate e singole.....	12
Art. 17. Attività' del personale dirigenziale.....	12
Art. 18. Criteri di riduzione dell'incentivo	13
Art. 19. Assenza di funzioni.....	14
Art. 20. Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura.....	15
Art. 21. Liquidazione dell'incentivo.....	15
Art. 22. Conclusione di singole attività	16
Art. 23. Tracciabilità delle attività e valutazione delle performance.....	16
CAPO VI NORME FINALI.....	17
Art. 24. Coperture assicurative	17



Comune di Eboli

PROVINCIA DI SALERNO

Art. 25.	Campo di applicazione e disciplina transitoria.....	17
Art. 26.	Entrata in vigore e Abrogazioni.....	17

INDICE DELLE TABELLE:

Tabella 1:	<i>Graduazione della misura incentivante per Lavori D.lgs.36/2023</i>	18
Tabella 2.1	<i>- Ripartizione incentivi per Lavori D.lgs.36/2023</i>	19
Tabella 2.2	<i>- Ripartizione incentivi per Lavori D.lgs.36/2023</i>	20
Tabella 3:	<i>Graduazione della misura incentivante per Servizi e Forniture D.lgs.36/2023</i>	21
Tabella 4:	<i>Ripartizione incentivi per Servizi e Forniture D.lgs.36/2023</i>	22





CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. PREMESSA

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo appalti), in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), di seguito denominato per brevità "*Codice*".
2. Per quanto non diversamente previsto dal presente Regolamento, valgono le definizioni riportate nel *Codice*.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti avviati in regime di validità del D.Lgs 36/2023, ossia a far data dal 1 luglio 2023.
4. Il presente Regolamento è stato oggetto di informativa alle OO.SS. prima della sua adozione.

Art. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le risorse finanziarie e la relativa ripartizione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, nonché di quelli di eventuali altre Enti di cui il Comune di Eboli si avvale, specificate nell'allegato I.10 del Codice, nonché per le finalità indicate all'art.45, comma 5 del medesimo "*Codice*".
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
3. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10, come modificato dal D.Lgs 209/2024, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Art. 3. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

1. Gli oneri per le attività e funzioni tecniche di cui al successivo Art. 4. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri



- previdenziali, assistenziali, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico, a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi CAPO II, CAPO III e CAPO IV.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) *ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art.4, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 5, per una quota dell'80%;*
 - b) *alle finalità di cui al successivo Art. 10. , per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.*
 4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 4. **DESTINATARI**

1. La quota dell'80% di cui al precedente Art. 3. 3c.3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e del personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto, anche ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;



- collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, co. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo regolamento / allegato che lo sostituisce.

Art. 5. GRUPPO DI LAVORO

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua, con apposito provvedimento o disposizione di servizio del Dirigente/Responsabile di Area competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato o personale di altra amministrazione di cui l'Ente può avvalersi, compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Le previsioni di cui al comma 1 che precede si applicano anche per l'eventuale nomina di un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
5. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi CAPO II, CAPO III e CAPO IV, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo Art. 21. .
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.



Art. 6.

LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'Art. 10.
2. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento (quindici per cento).

Art. 7.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come «funzionale», ovvero «prestazionale».

Art. 8.

ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - *gli atti di pianificazione generale e/ o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
 - *gli acquisti di beni e servizi per i quali non è nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);*
 - *i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;*
 - *i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024);*
 - *le proroghe tecniche disposte nelle more dell'espletamento della nuova procedura.*
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra-incentivazione.

Art. 9.

CENTRALI DI COMMITTENZA / APPALTI CONGIUNTI

1. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui all'Art. 2. o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere la percentuale prevista all'art. 45 comma 8 del Codice.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale o della stazione appaltante congiunta che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'Art. 4. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.



Art. 10. QUOTA DEL 20 PER CENTO

1. La quota di cui all'Art. 3, lett. b), è incrementata dalla:
 - quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'Art. 6. ;
 - quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'Art. 21. ;
 - quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito, a titolo non esaustivo:
 - *la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;*
 - *l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;*
 - *l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;*
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - *attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;*
 - *la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;*
 - *la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.*



CAPO II INCENTIVO PER LAVORI

Art. 11.

GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE E DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. La percentuale massima indicata dall'art.45 del Codice della misura incentivante è graduata nei modi indicati nell'allegata **Tab. 1**, in ragione della complessità dell'opera da realizzare.
2. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziati rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co. 13, del Codice.

Art. 12.

COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle allegatae **Tab. 2.1 e Tab. 2.2**, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. La Tabella 2.1 si applica qualora l'importo dei lavori è minore di € 2.000.000,00, mentre la Tabella 2.2 per importo dei lavori maggiore o uguale ad € 2.000.000,00.
3. Le percentuali indicate nelle tabelle sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del "gruppo di lavoro".



CAPO III INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 13.

GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE E COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. Ai fini della incentivabilità delle funzioni tecniche per gli appalti di servizi e forniture, occorrono due presupposti: la nomina di un DEC e che i servizi e forniture siano “di particolare importanza” come definite dall'allegato II.14 al Codice.
2. Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:
 - a) *servizi di telecomunicazione;*
 - b) *servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;*
 - c) *servizi informatici e affini;*
 - d) *servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;*
 - e) *servizi di consulenza gestionale e affini;*
 - f) *servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;*
 - g) *eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;*
 - h) *servizi alberghieri e di ristorazione;*
 - i) *servizi legali;*
 - j) *servizi di collocamento e reperimento di personale;*
 - k) *servizi sanitari e sociali;*
 - l) *servizi ricreativi, culturali e sportivi.*
4. Sono considerate, altresì, forniture di particolare importanza, come da art. 32 comma 3 del Codice, le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2 dell'art. 32 del medesimo Codice.
5. La percentuale massima indicata dall'art.45 del Codice della misura incentivante è graduata nei modi indicati nell'allegata **Tab. 3**, in ragione della complessità del servizio o fornitura da affidare.
6. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative ai servizi e alle forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata **Tab. 4**, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
7. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del “gruppo



di lavoro”.

CAPO IV INCENTIVO PER CONCESSIONI, ACCORDI QUADRO E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Art. 14.

CALCOLO E RICONOSCIMENTO DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 è applicabile anche agli “enti concedenti”, come soggetti che affidano contratti di concessione.
2. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
3. In caso di accordo quadro, per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati, con la conseguenza che, i relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.
4. Il partenariato pubblico-privato (PPP), definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal comma 2, con i requisiti previsti dal comma 5 dello stesso art. 174, è un'operazione economica nella quale può essere prevista l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano “*a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti*”, come prescritto dal comma 1 dell'art. 45.
5. In tutte e tre i casi (Concessioni, Accordi quadro e PPP) le attività tecniche incentivabili sono quelle, in modo tassativo, senza possibile estensione al di fuori delle stesse, indicate nell'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti e per gli importi si fa riferimento alle Tabelle per incentivo per Servizi e Forniture.



CAPO V PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

Art. 15. RICONOSCIMENTO DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote nelle corrispondenti tabelle. Ai fini della attribuzione il Dirigente/Responsabile tiene conto:
 - *del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;*
 - *della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;*
 - *della competenza e professionalità dimostrate;*
 - *della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.*
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Dirigente/Responsabile è supportata da idonei elementi valutativi di cui al successivo Art. 21.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 16. FUNZIONI ARTICOLATE E SINGOLE

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP/RdP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al Dirigente/Responsabile di Area, sentite le figure principali dei singoli Uffici del Gruppo di lavoro, stabilire il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
3. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 17. ATTIVITA' DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente Art. 5. , sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa



all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo Art. 21. .

Art. 18.

CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue, **Tab.A.**
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella che segue, **Tab.A.**
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue **Tab.A.**



Tab.A: Riduzione incentivo

Tipologia incremento	Misura dell'incremento ingiustificato	Riduzione incentivo
<u>Tempi di esecuzione</u>	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
<u>Costi di realizzazione</u>	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

6. L'accertamento delle cause e delle responsabilità di eventuali incrementi ingiustificati, non autorizzati e evidentemente riconducibili ai soggetti impegnati nelle diverse fasi, sia in termini di tempi che di costi, è demandato al Dirigente/Responsabile di Area in sede di liquidazione dell'incentivo, tenendo anche conto degli ulteriori carichi di lavoro incombenti sul personale impegnato, in particolare quelli non sussistenti in fase di costituzione del Gruppo di lavoro.
7. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) *incrementi di costo, sospensioni, e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, commi 1- 3-9 , del Codice;*
 - b) *sospensioni e correlate proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;*
 - c) *ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.*
8. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:
 - a) *qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla liquidazione della quota spettante al RUP/RdP e ai vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;*
 - b) *qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla sola progettazione esecutiva senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione della quota spettante al RUP/RdP e ai vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;*

Art. 19.

ASSENZA DI FUNZIONI

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti possono essere corrispondentemente riparametrate, su proposta del dirigente/Responsabile di Area competente alla liquidazione dell'incentivo attraverso l'attribuzione dell'aliquota non corrisposta alla/e fase/fasi che sono state connotate da profili di



maggior complessità e che hanno implicato un maggior apporto di professionalità in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento.

3. Nel caso in cui in un ufficio non sia ricoperta una funzione, la percentuale spettante alla funzione non ricoperta sarà ripartita tra i dipendenti impegnati in tale ufficio (ad esempio, in caso di direttore dei lavori in assenza di direttori operativi o ispettori di cantiere, la percentuale corrispondente a questi ultimi sarà attribuita al direttore dei lavori; analogamente nel caso di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in assenza di assistenti/direttori operativi, oppure nel caso di RUP/RdP, in assenza di assistenti/collaboratori; oppure ancora, in caso di redazione di un solo livello progettuale, le somme di progettazione confluiranno in tale livello).
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, o prive dell'accertamento circa le specifiche attività svolte dai dipendenti, definite in base alle aliquote di cui alle Tabelle 2 e 4, incrementeranno la quota parte del fondo da destinare all'acquisto delle dotazioni tecniche, all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico e/o all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento.
5. Nel caso una funzione sia affidata congiuntamente a più dipendenti, la quota spettante sarà suddivisa in parti uguali tra di essi; è comunque fatta salva la facoltà del Dirigente/Responsabile di suddividere diversamente la quota in ragione del diverso grado di impegno e professionalità necessarie per le specifiche attività assegnate.

Art. 20.

SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE ADDETTO ALLA STRUTTURA

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto al gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento, ovvero dal RUP/RdP.

Art. 21.

LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente/Responsabile dell'Area competente, sentito il RUP/RdP o il DEC in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso, come di seguito meglio specificato.
3. L'incentivo relativo alla progettazione verrà corrisposto successivamente all'approvazione del livello progettuale da parte del competente Organo della Stazione Appaltante.
4. Il calcolo della quota di incentivo da corrispondere progressivamente al personale impegnato nell'Ufficio di direzione lavori è proporzionale in quota percentuale alla certificazione dell'avanzamento dei lavori.
5. L'incentivo relativo ai collaudi / verifiche di conformità verrà corrisposto successivamente all'approvazione dei certificati da parte del competente Organo della Stazione Appaltante.



6. Il calcolo della quota di incentivo da corrispondere progressivamente al personale impegnato nell'Ufficio di direzione esecuzione contratto (UDEC) è proporzionale alla certificazione dell'avanzamento del servizio/fornitura, in quota percentuale come certificata, anche in base alla spesa sostenuta, dal Dirigente/Responsabile/RUP.
7. In caso di forniture pluriennali il riconoscimento dell'incentivo avverrà su base annuale in quota percentuale, in seguito alla emissione della regolare esecuzione e calcolata sul valore annuale della fornitura effettivamente erogata.
8. Ai fini della liquidazione il RUP/RdP trasmette al Dirigente/Responsabile di Area competente la richiesta di liquidazione dell'incentivo per ogni componente del gruppo di lavoro, anche eventualmente supportata da schede predisposte da ogni componente del gruppo, riportanti:
 - ✓ *l'intervento a cui afferisce l'incentivo;*
 - ✓ *il tipo di attività assegnata;*
 - ✓ *la percentuale realizzata;*
 - ✓ *i tempi previsti per le attività assegnate e i tempi effettivi;*
 - ✓ *le giustificazioni di eventuali ritardi;*
 - ✓ *l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.*
9. Nel caso che il RUP/RdP sia svolto dallo stesso Dirigente/Responsabile, sarà quest'ultimo a predisporre la scheda con la relativa liquidazione.

Art. 22.

CONCLUSIONE DI SINGOLE ATTIVITÀ

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - ✓ *per la fase di programmazione della spesa per investimenti, con l'atto di avvio della progettazione;*
 - ✓ *per le fasi di progettazione e relativa verifica, con l'atto di approvazione da parte dell'Organo apicale della Stazione Appaltante dei singoli livelli (PFTE ed Esecutivo);*
 - ✓ *per la fase di affidamento dei contratti, con la determina di aggiudicazione (atto di affidamento);*
 - ✓ *per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con i pagamenti degli stati di avanzamento delle prestazioni; quando trattasi di prestazioni di servizi su più annualità, le prestazioni intermedie si ritengono rese al 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa determinazione da parte del dirigente competente/Responsabile di Area;*
 - ✓ *per l'esecuzione dei lavori e collaudi in corso d'opera, con l'emissione degli stati di avanzamento (per le prestazioni intermedie);*
 - ✓ *per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;*
 - ✓ *per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di conformità o regolare esecuzione;*
 - ✓ *per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale o di regolare esecuzione.*

Art. 23.

TRACCIABILITÀ DELLE ATTIVITÀ E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

1. Al fine di monitorare le attività concretamente svolte dai dipendenti nell'ambito dei contratti pubblici, nonché di valutare le performance e i carichi di lavoro, il riepilogo annuale dei



Comune di Eboli

PROVINCIA DI SALERNO

provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile al Sindaco, al Responsabile del Personale, al Responsabile dell'Area Finanziaria e all'OIV/Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 24.

COPERTURE ASSICURATIVE

1. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, l'Ente adotta azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare la stazione appaltante e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7, del Codice.

Art. 25.

CAMPO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al D.lgs. 36/2023 e alle altre disposizioni vigenti in materia.
2. Per le attività svolte alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è immediatamente liquidabile l'incentivo per le funzioni già attribuite e svolte dal personale in servizio in proporzione allo stato di avanzamento degli interventi.

Art. 26.

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello nel quale diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale che l'ha approvato.
2. Il presente regolamento viene applicato nell'ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture successivi all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (primo luglio 2023), e pertanto avviati e/o affidati dal giorno 01/07/2023, per cui è previsto/prevedibile lo stanziamento delle somme nei rispettivi quadri economici, ed abroga la precedente regolamentazione che rimane in vigore per le procedure avviate prima del 01/07/2023.



LAVORI

Tabella 1: Graduazione della misura incentivante per Lavori D.lgs.36/2023

	IMPORTO LAVORI POSTI A BASE DI GARA	PERCENTUALE (%)
A	Fino alla soglia di rilevanza europea, art. 14 del Codice	2%
B	Dalla soglia di rilevanza europea (art. 14 del Codice)+€1,00 fino ad € 10.000.000,00	1,8%
C	Da 10.000.001,00 fino ad € 15.000.000,00	1,6%
D	Da 15.000.001,00 fino ad € 25.000.000,00	1,4%
E	Oltre 25.000.001,00	1%



Comune di Eboli

PROVINCIA DI SALERNO

Tabella 2.1 - Ripartizione incentivi per Lavori D.lgs.36/2023
Per importo dei lavori minore di € 2.000.000,00.

N°	ATTIVITA' SVOLTE DA DIPENDENTI DELLA S.A. "a"	ALIQUOTE dell'80% delle risorse finanziarie "b"
	Funzioni	% TOT. su incentivi
A	Ufficio del Responsabile Unico del Progetto	38,00%
B	Ufficio di Progettazione	22,00%
C	Ufficio Direzione dei Lavori	33,00%
D	Ufficio di Collaudo e Verifica	5,00%
E	Coordinamento dei flussi informativi	2%

Ripartiti come di seguito:

N° pr.	ATTIVITA' SVOLTE DA DIPENDENTI DELLA S.A. "a"	ALIQUOTE dell'80% delle risorse finanziarie "b"
	Funzioni	Percentuale su incentivi
A	Ufficio del Responsabile Unico del Progetto (38%)	38,00%
A.1	Responsabile unico del procedimento e collaboratori	28,00%
	- RUP (70%)	
	- Collaboratori (se presenti, altrimenti quota spettante al RUP) (30%)	
	Suddiviso nelle seguenti fasi di attività:	
	- programmazione: 5%	
	- progettazione: 30% (20% PFTE, 10% Esecutiva)	
	- affidamento: 10%	
	- esecuzione: 45% (aliquota da moltiplicare per la percentuale di avanzamento lavori)	
	- collaudo e rendicontazione finale: 10%	
A.2	Programmazione della Spesa per investimenti	2,00%
A.3	Verifica della progettazione ex art. 42 del Codice	3,00%
A.4	Attività di predisposizione e di controllo dei documenti di gara	5,00%
	- RUP (60%)	
	- Collaboratori (se presenti, altrimenti quota spettante al RUP) (40%)	
B	Ufficio di Progettazione (22%)	22,00%
B.1	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali/DIP	0,50%
B.2	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	16,00%
B.3	Redazione del progetto esecutivo	3,00%
B.4	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2,50%
C	Ufficio Direzione Lavori (33%)	33,00 %
C.1	Direzione dei lavori	20,00%
C.2	Assistenti del Direttore dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5,00%
C.3	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8,00%
D	Ufficio di Collaudo e Verifica (5%)	5,00%
D.1	Collaudo tecnico-amministrativo	2,50%
D.2	Collaudo statico	2,50%
E	Coordinamento dei flussi informativi (2%)	2,00%
	TOTALE	100%



Comune di Eboli

PROVINCIA DI SALERNO

Tabella 3.2 - Ripartizione incentivi per Lavori D.lgs.36/2023

Per importo dei lavori maggiore o uguale ad € 2.000.000,00.

N°	ATTIVITA' SVOLTE DA DIPENDENTI DELLA S.A. "a"	ALIQUOTE dell'80% delle risorse finanziarie "b"
	Funzioni	% TOT. su incentivi
A	Ufficio del Responsabile Unico del Progetto	42,00%
B	Ufficio di Progettazione	10,00%
C	Ufficio Direzione dei Lavori	37,00%
D	Ufficio di Collaudo e Verifica	8,00%
E	Coordinamento dei flussi informativi	3%

Ripartiti come di seguito:

N° pr.	ATTIVITA' SVOLTE DA DIPENDENTI DELLA S.A. "a"	ALIQUOTE dell'80% delle risorse finanziarie "b"
	Funzioni	Percentuale su incentivi
A	Ufficio del Responsabile Unico del Progetto (42%)	42,00%
A.1	Responsabile unico del procedimento e collaboratori	32,00%
	- RUP (70%)	
	- Collaboratori (se presenti, altrimenti quota spettante al RUP) (30%)	
	Suddiviso nelle seguenti fasi di attività:	
	- programmazione: 5%	
	- progettazione: 30% (20% PFTE, 10% Esecutiva)	
	- affidamento: 10%	
	- esecuzione: 45% (aliquota da moltiplicare per la percentuale di avanzamento lavori)	
	- collaudo e rendicontazione finale: 10%	
A.2	Programmazione della Spesa per investimenti	2,00%
A.3	Verifica della progettazione ex art. 42 del Codice	3,00%
A.4	Attività di predisposizione e di controllo dei documenti di gara	5,00%
	- RUP (60%)	
	- Collaboratori (se presenti, altrimenti quota spettante al RUP) (40%)	
B	Ufficio di Progettazione (10%)	10,00%
B.1	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali/DIP	0,50%
B.2	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4,50%
B.3	Redazione del progetto esecutivo	3,00%
B.4	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2,00%
C	Ufficio Direzione Lavori (37%)	37,00 %
C.1	Direzione dei lavori	22,00%
C.2	Assistenti del Direttore dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	7,00%
C.3	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8,00%
D	Ufficio di Collaudo e Verifica (8%)	8,00%
D.1	Collaudo tecnico-amministrativo	4,00%
D.2	Collaudo statico	4,00%
E	Coordinamento dei flussi informativi (3%)	3,00%
	TOTALE	100%



SERVIZI E FORNITURE

Tabella 4: Graduazione della misura incentivante per Servizi e Forniture D.lgs.36/2023

IMPORTO SERVIZI E FORNITURE POSTI A BASE DI GARA		PERCENTUALE (%)
A	fino ad euro 1.000.000,00	2%
B	Da 1.000.001,00 fino ad € 5.000.000,00	1,8%
C	Da 5.000.001,00 fino ad € 10.000.000,00	1,6%
D	Da 10.000.001,00 fino ad € 20.000.000,00	1,4%
E	Oltre 20.000.001,00	1,00%



Tabella 5: Ripartizione incentivi per Servizi e Forniture D.lgs.36/2023

N°	ATTIVITA' SVOLTE DA DIPENDENTI DELLA S.A.	ALIQUOTE dell'80% delle risorse finanziarie
pr.	per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti	(2% sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara) del fondo costituito a termine dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023
	"a"	"b"
	Funzioni	% TOT. su incentivi
A	Ufficio del Responsabile Unico del Progetto	45,00%
B	Ufficio di progettazione	10,00%
C	Esecuzione del Servizio	40,00%
D	Verifica di conformità	5,00%

Ripartiti come di seguito:

N° pr.	ATTIVITA' SVOLTE DA DIPENDENTI DELLA S.A. "a"	ALIQUOTE dell'80% delle risorse finanziarie "b"
	Funzioni	Percentuale su incentivi
A	Ufficio del Responsabile Unico del Progetto (45%)	45,00%
A.1	Responsabile unico del procedimento e collaboratori	35,00%
	- RUP (70%)	24,5%
	- Collaboratori (se presenti, altrimenti quota spettante al RUP) (30%)	10,5%
	Suddiviso nelle seguenti fasi di attività:	
	programmazione: 5%	
	progettazione: 30%	
	affidamento: 10%	
	esecuzione: 45% (aliquota da moltiplicare per la percentuale di avanzamento servizio/fornitura)	
	Collaudo/verifica di conformità: 10%	
A.2	Programmazione della Spesa per investimenti	5,00%
A.4	Attività di predisposizione e di controllo dei documenti di gara	5,00%
	- RUP (60%)	3%
	- Collaboratori (se presenti, altrimenti quota spettante al RUP) (40%)	2%
B	Ufficio di Progettazione (10%)	10,00%
B.1	Redazione del progetto di servizi e/o forniture (Allegato I.7, art.4-bis, del Codice)	10,00%
C	Ufficio Direzione dell'esecuzione (40%)	40,00 %
C.1	Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC) (80%)	32,00%
C.2	Assistenti del DEC (direttore/i operativo/i) (se presenti, altrimenti quota spettante al DEC) (20%)	8,00%
D	Ufficio di Collaudo e Verifica (5%)	5,00%
D.1	Verifica di conformità	5,00%
	TOTALE	100%